Allegato A
Deliberazione del Consiglio direttivo del 18 gennaio 2006

Scuola Normale Superiore

Modifiche di statuto: testo coordinato per MIUR

	Statuto vigente		***Modifiche***
	TITOLO I PRINCIPI GENERALI		
	Art. 1 *(Carattere e finalità della Scuola)*		Art.1 ***Natura** e finalità*
1	La Scuola Normale Superiore di Pisa, fondata da Napoleone I con decreto del 21 gennaio 1813, è istituto di istruzione superiore con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.	***c. 1***	La Scuola Normale Superiore di Pisa, fondata da Napoleone I con decreto del **18 ottobre 1810**, è **un** istituto di istruzione superiore **universitaria, di ricerca e alta formazione** a ordinamento speciale. **E'** dotata di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, **gestionale, amministrativa, patrimoniale** e contabile. **Realizza la propria autonomia mediante lo Statuto e le proprie fonti interne.**
2	Fine precipuo della Scuola normale è la promozione al più alto livello delle scienze e delle lettere e la trasmissione della cultura alle nuove generazioni, mantenendo particolarmente stretto il rapporto tra formazione degli allievi e ricerca scientifica nel rispetto dei principi della libertà di espressione e di insegnamento.	***c. 3***	**La Scuola ha il fine istituzionale di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito scientifico e in quello umanistico, esplorandone le interconnessioni.**
		c. 4	**A tale fine essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, nonché della formazione permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca e curando la trasmissione delle competenze acquisite anche alla pubblica amministrazione e al mondo delle professioni.**
		c. 5	**La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi, garantendo un insegnamento finalizzato allo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali attraverso l'impegno dei docenti a seguire il percorso e la crescita di ogni allievo.**
		c. 6	**La Scuola, in accordo con la propria funzione pubblica, ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della libertà di espressione e di insegnamento. Assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità nel lavoro e nello studio**
3	La Scuola si compone della Classe di lettere e filosofia e della Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali.	***c. 2***	**Si articola in due Classi Accademiche:** la Classe **Accademica** di Lettere e Filosofia e la Classe **Accademica** di Scienze Matematiche,

			Fisiche e Naturali.
4	Nella Scuola si tengono: a) corsi ordinari per gli allievi contestualmente iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica dell'Università di Pisa; b) corsi di perfezionamento; c) corsi e attività post-dottorali.		*[Comma abrogato; V. art. 7 comma 1]*
5	La Scuola può attivare master e altri corsi di studio e alta formazione permanente e, sulla base di specifici accordi convenzionali con altri atenei, istituire corsi universitari per il conseguimento del titolo di secondo livello.		*[Comma abrogato; V. art. 7 comma 3]*
6	L'ammissione ai corsi avviene per concorso pubblico.		*[Comma abrogato; V. art. 6]*
7	La Scuola sviluppa la ricerca scientifica nelle proprie strutture e nei propri laboratori e stipula convenzioni e contratti di ricerca con enti pubblici e privati e con singoli studiosi anche ai fini di specializzazioni formative.		*[Comma abrogato; V. art. 4 comma 1]*
8	La ricerca condotta dalla Scuola non ha carattere di segretezza. I risultati sono pubblicati su riviste scientifiche, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale di eventuali scoperte.	***c. 7***	La ricerca condotta dalla Scuola non ha carattere di segretezza. *[secondo periodo abrogato]*
		c. 8	**I professori, i ricercatori, il personale tecnico e amministrativo, gli allievi, quali componenti essenziali della Scuola, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali**.
9	La Scuola organizza inoltre corsi di orientamento universitario, scuole di specializzazione, e promuove attività culturali e di formazione.		*[Comma abrogato; V. art. 7 comma 5]*
	Art. 2 *(Cooperazione internazionale)*		Art. 5 *Cooperazione* ***e collaborazione nazionale e*** *internazionale*
1	La Scuola promuove la cooperazione internazionale, favorendo la mobilità di studenti e insegnanti, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea.	***c. 1***	La Scuola promuove la cooperazione internazionale **nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali**, favorendo la mobilità di studenti e docenti, **e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali**, **in particolare all'interno** della Unione Europea. **A tal fine la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.**

		c. 2	**Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la Scuola promuove in Italia, nell'Unione Europea e in altri Paesi rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti e organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni. Cura le relazioni con le istituzioni universitarie e di ricerca dell'area pisana, con l'École Normale Supérieure di Parigi e le altre Scuole e istituzioni affini**.
			[Articolo di nuova introduzione] Art. 2 ***Sede*** **La Scuola ha sede centrale in Pisa, nell'edificio storico del Palazzo della Carovana. Può istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.**
			[Articolo di nuova introduzione] Art. 3 ***Natura collegiale*** **La Scuola ha carattere residenziale e collegiale e pertanto assicura ai propri allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento l'alloggio e il vitto gratuiti nell'ambito di strutture interne ed esterne alla stessa e un contributo didattico annuale definito dal Consiglio Direttivo.** **Le norme di vita collegiale sono stabilite in apposito regolamento**.
		c. 1 *c. 2*	*[Articolo di nuova introduzione]* Art. 4 ***Ricerca*** **La Scuola istituisce e promuove centri e laboratori. Organizza l'attività di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni.** **Per lo svolgimento e la crescita dell'attività di ricerca scientifica la Scuola conferisce borse di studio e assegni di ricerca,**

			stipula contratti con studiosi di chiara fama o di elevata qualificazione nella cultura, nella ricerca, nelle professionalità, anche per esplorare nuove direzioni di studio e di insegnamento; conformemente alle proprie normative interne provvede a organizzarne la presenza temporanea presso le proprie strutture.
	Art. 3 *(Personale)* 1 La Scuola fissa gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale amministrativo e tecnico. 2 La Scuola inoltre: a) nomina professori a contratto; b) assume collaboratori o esperti linguistici di madre lingua; c)stipula contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri; d) si avvale di personale a tempo determinato o con rapporto di lavoro autonomo per attività non comprese tra quelle previste per il proprio personale.		*[Articolo abrogato]*
		c. 1 ***c. 2***	*[Articolo di nuova introduzione]* Art. 6 ***Ammissione*** **L'ammissione a tutti i corsi organizzati dalla Scuola, aperta ai cittadini di ogni nazionalità, avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica per esami, per titoli ed esami o per soli titoli, secondo le modalità previste da appositi regolamenti.** **La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.**
		c. 1	*[Articolo di nuova introduzione]* Art. 7 **Corsi e titoli rilasciati** **Nella Scuola si svolgono:** **a) corsi ordinari per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea di primo e di secondo livello all'Università degli studi di Pisa affini alle disci-**

			pline di cui alle Classi Accademiche individuate nell'articolo 1 del presente Statuto; specifici accordi riguardanti settori particolari possono prevedere eccezionalmente che i normalisti siano iscritti ad altre università; **b) corsi di perfezionamento (PhD) di durata almeno triennale, il cui titolo è equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308.**
		c. 2	**La Scuola rilascia i seguenti titoli di studio:** **i) diploma di primo livello** **ii) diploma di licenza** **iii) diploma di perfezionamento (PhD), eventualmente anche in cotutela con università non italiane.**
		c. 3	**La Scuola può inoltre istituire, rilasciando i corrispondenti titoli di studio anche congiuntamente ad altre università o istituzioni a ciò abilitate:** **a) corsi di laurea di secondo livello di alta qualificazione scientifica, tramite la stipula di convenzioni con università italiane;** **b) corsi di specializzazione post laurea e post dottorali;** **c) corsi di dottorato di ricerca anche in collaborazione con università italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;** **d) corsi di master universitari di primo e di secondo livello;** **e) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati.**
		c. 4	**La Scuola può conferire, a coloro che partecipano ai corsi, premi e borse di studio.**
		c. 5	**Conformemente alla propria finalità di individuare e coltivare il talento e la qualità, la Scuola può istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale, e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante.**

		c. 6	**Lo svolgimento dei corsi e le modalità di rilascio dei corrispondenti titoli sono disciplinati dal regolamento didattico e da altri specifici regolamenti.**
	Art. 4 *(Attività amministrativa e tecnica)*		Art. 8 ***Principi di amministrazione e di organizzazione***
1	I servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo della Scuola.	***c. 1***	**La Scuola improntа la propria attività amministrativa e gestionale a principi di trasparenza, economicità, efficienza, semplificazione e pubblicità.**
2	Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa e per l'attribuzione degli incarichi di funzione, la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionale.	***c. 2***	**L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilità delle aree didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative e la qualità dei servizi entro un quadro comune definito dal Consiglio Direttivo.**
		c. 3	**In conformità col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica e la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti, invece, competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa in attuazione delle direttive fissate dagli organi di governo.**
		c. 4	**La Scuola fonda la sua gestione sul programma triennale previsto dall'articolo 56, quinto comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**
		c. 5	**Con tale programma, approvato dal Consiglio Direttivo, la Scuola stabilisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, il programma edilizio della Scuola e il relativo fabbisogno, le linee di indirizzo nella gestione delle risorse umane e il relativo fabbisogno e quanto necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse fi-**

			nanziarie e delle attività della Scuola.
		c. 6	**Per lo svolgimento di attività strumentali e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, può dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, società e altre strutture di diritto pubblico e privato**.
			[Articolo di nuova introduzione] Art.10 ***Fonti normative interne***
		c. 1	**La Scuola disciplina la propria attività, in conformità della normativa vigente, mediante il presente Statuto e appositi regolamenti**.
		c. 2	**I regolamenti della Scuola sono approvati e modificati a maggioranza assoluta degli aventi diritto**: a) **dal Consiglio Direttivo, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione ed i procedimenti amministrativi, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, per l'organizzazione della Scuola, e per gli altri regolamenti comunque attinenti alle materie indicate**; b) **dal Collegio Accademico, per quanto attiene ai regolamenti didattici, per il conferimento di incarichi e contratti a docenti e ricercatori a tempo determinato, per le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e per gli altri regolamenti comunque attinenti alle sue competenze e funzioni**.
		c. 3	**I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio Direttivo e parti di competenza del Collegio Accademico sono approvati nel medesimo testo da entrambi gli organi**.
		c. 4	**Possono inoltre essere emanati manuali e disciplinari che contengano norme di attuazione per settori specifici delle disposizioni regolamentari.**

	TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA		
1	Art. 5 *(Organi)* Sono organi di governo della Scuola: a) il Direttore; b) il Vicedirettore; c) il Consiglio direttivo.	***c. 1*** ***c. 2***	Art. 11 *Organi* Sono organi di governo della Scuola: a) il Direttore; **b) il Consiglio Direttivo;** **c) il Collegio Accademico.** **Sono altresì organi della Scuola:** **d) i Presidi delle Classi Accademiche;** **e) i Consigli delle Classi Accademiche;** **f) il Collegio dei revisori dei conti;** **g) il Nucleo di valutazione.**
1	Art. 6 *(Il Direttore)* Il Direttore: a) ha la rappresentanza legale della Scuola e ne garantisce l'autonomia; b) conferisce, in nome della legge e in virtù dei poteri derivanti dalla carica, i diplomi rilasciati dalla Scuola; c) convoca e presiede il Consiglio direttivo; d) stipula le convenzioni e i contratti di propria competenza; e) prende i provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio direttivo riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva; f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori; g) esercita le funzioni relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti; h) emana lo Statuto, i regolamenti e i bandi della Scuola; i) predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività; j) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei; k) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e spe-	***c. 1*** ***c. 2*** ***c. 3***

	ciali concernenti l'ordinamento universitario.		**successiva;** **h) nomina il Collegio dei revisori dei conti;** **i) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola, e informa il Consiglio Direttivo e il Collegio Accademico circa il complessivo andamento delle attività della Scuola;** **l) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei docenti ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico;** **m) valuta, d'intesa con i Presidi delle Classi, le attività e i risultati del Direttore amministrativo determinandone la relativa retribuzione di risultato;** **n) valuta, d'intesa con i Presidi delle Classi e il Direttore amministrativo, le attività e i risultati dei dirigenti determinandone la relativa retribuzione di risultato;** **o) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla legge, dallo Statuto e dalle altre fonti interne.**
2	Il Direttore è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vicedirettore ed è da lui sostituito in caso di assenza o impedimento.	***c. 4***	**Il Direttore, sentito il parere del Consiglio direttivo, nomina un Vice-Direttore, scelto tra i professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno della Scuola, appartenente di norma alla Classe diversa da quella del Direttore. Il Vice-Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Dura in carica per un biennio e può essere riconfermato dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato.**
3	Il Direttore può delegare proprie funzioni a uno o più professori scelti tra i professori di ruolo della Scuola con regime di impegno a tempo pieno.	***c. 5***	**Per lo svolgimento del proprio mandato il Direttore può avvalersi anche di prorettori o delegati cui assegnare particolari** funzioni**, discrezionalmente scegliendoli e nominandoli tra i professori ordinari e associati o tra i ricercatori della Scuola,** con regime di impegno a tempo pieno. **Essi durano in carica per un biennio e**

			possono essere riconfermati dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato.
4	E' facoltà del Direttore nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama, per consulenze connesse all'attività scientifica della Scuola.	***c. 6***	**Il Direttore può** nominare comitati**,** composti da professori o studiosi di chiara fama **e altre personalità di provata esperienza e alto profilo,** per consulenze connesse **allo sviluppo delle** attività **istituzionali** della Scuola **e alla progettazione del suo sviluppo**.
		c. 7	**Per specifici compiti inerenti alle sue funzioni, può avvalersi della consulenza, anche onerosa, di professionisti di alta qualificazione tecnico-scientifica, stipulando a tal fine contratti di diritto privato a tempo determinato, di durata comunque non superiore al mandato ancora da svolgere**.
	Art. 7 *(Elezione del Direttore)*		Art. 13 *Elezione del Direttore*
1	Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, ordinari e straordinari, con regime di impegno a tempo pieno, delle Università e Istituti di istruzione superiore italiani; il corpo elettorale è costituito dal Consiglio direttivo allargato a tutti i professori della Scuola Normale Superiore e a un'ulteriore rappresentanza di quattro ricercatori, di due membri del personale tecnico e amministrativo e di due allievi.	***c. 1***	Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, con regime di impegno a tempo pieno, **ordinari e straordinari,** delle università e degli istituti di istruzione superiore **a ordinamento speciale.**
2	Il Regolamento elettorale disciplina le modalità per la designazione dei componenti che integrano il Consiglio direttivo.	***c. 2***	**Il corpo elettorale è un collegio allo scopo costituito, convocato e presieduto dal Decano della Scuola, e composto:** **a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, della Scuola** **b) dal Rettore dell'Università di Pisa** **c) dai sei rappresentanti dei ricercatori in Collegio Accademico** **d) dai due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo membri del Consiglio Direttivo e da due ulteriori rappresentanti all'uopo eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale** **e) dai due rappresentanti degli allievi membri del Consiglio Direttivo e da due rappresentanti, uno per ciascuna**

			Classe, nominati in Collegio Accademico con le modalità previste dal regolamento elettorale.
3	Il Direttore è proclamato eletto dal Ministro competente con proprio decreto; dura in carica un quadriennio accademico e può essere riconfermato solo per un ulteriore quadriennio.	***c. 5***	Il Direttore è proclamato eletto dal Ministro competente con proprio decreto; dura in carica **quattro anni** accademici e può essere confermato **solo per due ulteriori quadrienni**. **L'elezione per un terzo mandato deve avvenire entro il terzo scrutinio**.
4	In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del Direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.	***c. 6***	In caso di cessazione anticipata del suo mandato, per qualunque causa, si procede, entro due mesi, **ad indire** nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente fra la cessazione del mandato e la proclamazione del Direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono esercitate dal **Vice-Direttore in carica, limitatamente all'ordinaria amministrazione**.
5	L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	***c. 4***	L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti **il corpo elettorale**. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
		c. 3	**Partecipa alla seduta con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo**.
	Art. 8 *(Il Vicedirettore)*		*[Articolo abrogato V. art. 12 comma 4]*
1	Il Vicedirettore è nominato dal Direttore, sentito il parere del Consiglio direttivo, fra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola, ordinari e straordinari, con regime di impegno a tempo pieno.		
2	Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli deve appartenere a Classe diversa da quella del Direttore.		
3	Dura in carica un biennio e può essere riconfermato.		
	Art. 9 *(Il Consiglio direttivo)*		Art.15 *Consiglio Direttivo* ***- funzioni***
1	Il Consiglio direttivo sovrintende alla gestione della Scuola.	***c. 1***	Il Consiglio Direttivo sovrintende alla gestione della Scuola. **E' organo di programmazione, indirizzo e verifica delle attività rela-**

			tive alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e scientifica della Scuola.
2	Esso: a) ha il governo scientifico, didattico e disciplinare della Scuola e delibera sulla relativa gestione; b) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo, su quelli edilizi e sulle iniziative culturali della Scuola; c) delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo; d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; e) prende visione delle relazioni ufficiali inviate al Ministero; f) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle modifiche dello Statuto e sui regolamenti; g) esercita le competenze di cui all'art. 3, primo comma, e autorizza la copertura dei posti vacanti nei limiti fissati dalla legislazione relativa; h) definisce la pianta organica della Scuola e individua, su proposta del Direttore amministrativo, gli uffici e i servizi centrali; i) delibera sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione; j) delibera sull'affidamento di attività di cui al secondo comma dell'art. 3 e sul relativo trattamento economico; k) delibera sulla istituzione dei Centri per l'apprendimento delle lingue straniere e sulle norme generali relative al loro funzionamento; l) delibera sulle lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, sul numero dei contratti da attivare con collaboratori o esperti linguistici di madre lingua, sulle modalità di selezione, sulla durata del rapporto con i collaboratori o esperti linguistici di madre lingua, sui loro obblighi e la corrispon-	*c. 2*	**In particolare, spetta al Consiglio Direttivo**: **a) approvare e modificare, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto**; **b) deliberare la costituzione o partecipazione a società, associazioni e fondazioni**; **c) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;** **d) approvare il programma triennale previsto dall'articolo 8 del presente Statuto**; **e) approvare le fonti normative interne di propria competenza e le relative modifiche così come definite all'articolo 10 del presente Statuto**; **f) determinare, nell'ambito delle proprie competenze, gli obiettivi e i programmi da attuare, indicare le priorità ed emanare le conseguenti direttive generali, verificare la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;** **g) definire il fabbisogno del personale tecnico e amministrativo e individuare, su proposta del direttore amministrativo, l'organizzazione degli uffici e dei servizi**; **h) determinare la disponibilità di bilancio per le nomine di personale docente**; **i) costituire e confermare periodicamente, su proposta delle Classi o del Collegio Accademico, i centri di ricerca e i laboratori**; **l) determinare i fondi per i centri e i laboratori e per la ricerca, ivi compresi quelli per l'attivazione dei posti di ricercatore di cui all'articolo 45, quinto comma;** **m) determinare la misura delle indennità spettanti ai componenti degli organi previsti dal presente Statuto;** **n) deliberare sull'attribuzione di inden-**

	dente retribuzione; m) destina le risorse alle varie strutture didattiche e scientifiche, le coordina e vigila sul loro funzionamento; n) determina i compensi da attribuire ai componenti gli organi previsti dal presente Statuto; o) esercita, nell'àmbito dell'autonomia della Scuola, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto, dai regolamenti nonché dalle norme generali e speciali dello Stato concernenti le Università.		**nità di carica o di incentivazione in favore di coloro che svolgano compiti di particolare responsabilità, ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle proprie funzioni;** **o) deliberare su contratti e convenzioni di propria competenza;** **p) programmare annualmente il numero dei posti di allievo da mettere a concorso, stabilendo le modalità dei relativi bandi, e istituire posti aggiuntivi con fonti di finanziamento specifiche**; **q) istituire i corsi di cui all'articolo 7, terzo comma, del presente Statuto**; **r) deliberare sulle questioni che il Direttore decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione**; **s) esercitare tutte le altre competenze ad esso demandate dal presente Statuto, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e dall'ordinamento universitario vigente.**
3	Il Consiglio direttivo governa la Scuola avvalendosi della collaborazione dei Consigli di Classe e di commissioni la cui composizione è determinata dal Consiglio stesso.	***c. 3***	**Il Consiglio Direttivo può nominare, con compiti di consulenza relativamente a specifiche attività che rientrano tra le proprie competenze, commissioni la cui composizione e durata è determinata dal Consiglio stesso**.
4	Entro il mese di luglio il Consiglio direttivo si riunisce per approvare le linee generali del piano di attività per l'anno successivo e per fornire le indicazioni conseguenti.		*[Comma abrogato]*
5	E' convocato dal Direttore ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, e comunque ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.		*[Comma abrogato]*
6	Il Consiglio direttivo inoltre, nelle composizioni speciali previste dall'articolo 10, delibera su: a) chiamate di professori di prima fascia, assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti e ogni altro provvedimento a essi relativo; b) chiamate di professori di seconda fascia, assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti e ogni altro provvedimento a essi relativo; c) tutto quanto attiene le persone dei ricer-		*[Comma abrogato; V. art. 16]*

	catori e ogni provvedimento a essi relativo; d) affidamento delle attività di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera a).		
	Art. 10 *(Composizione del Consiglio direttivo)*		Art.14 *Consiglio Direttivo - composizione*
1	Il Consiglio direttivo è composto: a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede; b) dal Rettore dell'Università degli studi di Pisa o, in caso di impedimento, da un suo delegato; c) dal Vicedirettore della Scuola; d) dai Presidi della Classe di lettere e filosofia e della Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali della Scuola; e) da sei rappresentanti dei professori, tre per ciascuna Classe; f) da due rappresentanti dei ricercatori, uno per ciascuna Classe; g) da due rappresentanti degli allievi, uno per ciascuna Classe; h) da due rappresentanti del personale amministrativo e tecnico; i) dal Direttore amministrativo.	***c. 1***	Il Consiglio Direttivo è composto da: **a) il Direttore della Scuola, che lo presiede;** **b) il Vice-Direttore della Scuola, con funzioni vicarie del Presidente;** **c) i Presidi delle Classi Accademiche;** **d) tre rappresentanti dei professori per ciascuna Classe Accademica;** **e) due rappresentanti dei ricercatori, uno per ciascuna Classe Accademica;** **f) due rappresentanti degli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento, uno per ciascuna Classe Accademica;** **g) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.**
2	Tutte le elezioni dei rappresentanti avvengono a scrutinio segreto. L'elezione dei consiglieri di cui alle lettere e), f), g) avviene nell'àmbito della Classe di appartenenza.		*[Comma abrogato]*
3	Le elezioni vengono indette nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato, a esclusione di quelle per la nomina dei rappresentanti degli allievi, che vengono indette nel mese di dicembre.	***c. 3***	**I membri di cui alle lettere d), e), f), g) sono eletti secondo modalità disciplinate dal Regolamento elettorale. L'elezione dei consiglieri di cui alle lettere d), e), f) avviene nell'ambito della Classe di appartenenza**.
4	La mancata elezione o partecipazione di uno o più componenti non inficia la validità dell'organo.	***c. 7***	La mancata **designazione** o partecipazione di uno o più componenti non **impedisce la regolare costituzione** dell'organo.
5	Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Direttore e dura in carica un biennio accademico; della sua composizione viene informato il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.	***c. 5***	Il Consiglio Direttivo è costituito con decreto del Direttore della Scuola e dura in carica un biennio accademico, **fino alla costituzione del nuovo Consiglio**. **E' presieduto dal Direttore, dal quale è convocato ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità e comunque ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti**.
6	I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno.		*[Comma abrogato]*

		c. 6	**Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo può essere aumentato fino ad un massimo di due membri, nominati, su proposta del Direttore, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei componenti, per comprovate eccezionali benemerenze verso la Scuola. Tali membri durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio che li ha nominati e possono essere rinominati. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo si tiene conto di tali membri soltanto se intervengono all'adunanza; qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, si tiene conto di tali membri soltanto se intervengono all'adunanza; essi, inoltre, non prendono parte alle votazioni di approvazione o modifica dello Statuto della Scuola.**
7	I consiglieri che per qualunque motivo vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono automaticamente sostituiti dal primo dei non eletti.		*[Comma abrogato]*
8	Tutti i consiglieri elettivi rimangono in carica fino all'avvenuta costituzione del nuovo Consiglio.		*[Comma abrogato]*
		c. 8	**Un membro eletto decade dopo quattro assenze consecutive dalle sedute del Consiglio**.
9	Per essere eletti nel Consiglio direttivo i professori di ruolo e i ricercatori devono avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o scegliere questa opzione in caso di elezione.	***c. 4***	Per essere eletti nel Consiglio Direttivo i professori **ed i ricercatori devono aver optato per il regime di impegno a tempo pieno**.
10	Vicepresidente del Consiglio direttivo è il Vicedirettore della Scuola.		*[Comma abrogato]*
11	Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore amministrativo.		*[Comma abrogato]*
12	Relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 9, ultimo comma, lettera a), il Consiglio delibera con la sola partecipazione di tutti i professori di ruolo di prima fascia, ordinari, straordinari e fuori ruolo.		*[Comma abrogato; V. art. 16]*
13	Relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 9, ultimo comma, lettere b), d), il Consiglio		*[Comma abrogato; V. art. 16]*

	delibera con la sola partecipazione di tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ordinari, straordinari e fuori ruolo.		
14	Relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 9, ultimo comma, lettera c), il Consiglio delibera con la sola partecipazione di tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ordinari, straordinari e fuori ruolo, e di una rappresentanza di otto ricercatori, quattro per ciascuna Classe, dei quali due, uno per ciascuna Classe, già membri del Consiglio direttivo e altri sei, tre per ciascuna Classe, designati dai ricercatori con le stesse modalità e contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo.		*[Comma abrogato]*
15	Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono all'adunanza.		*[Comma abrogato]*
16	Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori appartenenti alla Scuola si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono all'adunanza.		*[Comma abrogato]*
17	Il Direttore amministrativo è presente alla seduta in qualità di segretario verbalizzante, pur non partecipando alle votazioni per gli argomenti di cui all'art. 9, ultimo comma.	***c. 2***	**Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni senza diritto di voto; ed inoltre vi esercita le funzioni di segretario verbalizzante**.
			[Articolo di nuova introduzione] Art. 16 ***Collegio Accademico***
		c. 1	**Il Collegio Accademico è composto da**: **a) il Direttore, che lo presiede**; **b) il Rettore dell'Università di Pisa**; **c) il Vice-Direttore della Scuola, che svolge funzioni vicarie del Presidente**; **d) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, e i professori a contratto, della Scuola**; **e) i rappresentanti dei ricercatori membri del Consiglio Direttivo e due rappresentanti per ciascuna Classe tra quelli nominati nei Consigli di Classe Accademica**; **f) i rappresentanti degli allievi membri**

				del Consiglio Direttivo e tre rappresentanti per ciascuna Classe tra quelli nominati nei Consigli di Classe Accademica, individuati in modo tale da garantire la presenza di almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea di primo livello, almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea di secondo livello e almeno un allievo del corso di perfezionamento; **g) i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo membri del Consiglio Direttivo**.
			c. 2	**I membri di cui alle lettere e), f) sono eletti secondo modalità disciplinate dal regolamento elettorale**.
			c. 3	**Il Collegio Accademico coordina gli indirizzi e le linee di sviluppo nell'ambito della didattica e della ricerca individuati dalle Classi Accademiche. Esso esercita inoltre le funzioni disciplinari di propria competenza, nominando le apposite commissioni di cui al successivo articolo 45, primo comma**.
			c. 4	**Il Collegio approva e modifica le fonti interne di propria competenza. Svolge funzioni consultive nei confronti del Direttore e del Consiglio Direttivo, su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti**.
			c. 5	**Il Collegio Accademico formula proposte al Consiglio Direttivo in merito alla costituzione di centri di ricerca e laboratori e alla loro conferma periodica**.
			c. 6	**Il Collegio Accademico, inoltre, delibera su**: a) **chiamate di professori di prima fascia, assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento relativo alle persone dei professori**; b) **chiamate di professori di seconda fascia, assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti e ogni altro provvedimento relativo alle persone dei professori**;

			c) **nomina dei professori a contratto**; d) **ogni provvedimento attinente ai posti di ricercatore a tempo indeterminato**; e) **istituzione dei centri per l'apprendimento delle lingue straniere, norme generali relative al loro funzionamento, lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, durata del rapporto con i collaboratori ed esperti linguistici e relativi obblighi**; f) **conferimento del diploma di perfezionamento a candidati esterni ai sensi dell'articolo 34 del presente Statuto**; g) **stipula di specifici accordi con università diverse da quella di Pisa per l'iscrizione di allievi normalisti**.
		c. 7	**Relativamente alle deliberazioni di cui al sesto comma, lettera a), del presente articolo la composizione del Collegio è ristretta ai soli professori di prima fascia**.
		c. 8	**Relativamente alle deliberazioni di cui al sesto comma, lettere b) e c), del presente articolo la composizione del Collegio è ristretta ai soli professori di prima e di seconda fascia**.
		c. 9	**Relativamente alle deliberazioni di cui al sesto comma, lettera d), del presente articolo la composizione del Collegio è ristretta ai professori di prima e seconda fascia e ai rappresentanti dei ricercatori**.
		c. 10	**La convocazione del Collegio avviene almeno due volte in un anno accademico**.
		c. 11	**Il Collegio, su proposta del Direttore, può essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati**.
		c. 12	**Le funzioni di segretario verbalizzante del Collegio sono svolte dal Direttore Amministrativo**.

	TITOLO III ATTIVITA' E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA		
	Art. 11 *(Strutture)*		Art.21 ***Classi Accademiche***
1	Le attività didattiche e scientifiche della Scuola sono organizzate, coordinate e gestite dalla Classe di lettere e filosofia e dalla Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali che si avvalgono della Biblioteca, del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo, e di eventuali Laboratori e Centri di cui all'articolo 22.	***c. 1*** ***c. 2***	**Le Classi Accademiche di cui all'articolo 1 del presente Statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attività didattiche e scientifiche della Scuola.** **A tali strutture può essere attribuita dal Consiglio Direttivo autonomia gestionale, amministrativa e contabile**.
	Art. 12 *(Classi)*		*[Articolo abrogato]*
1	Fanno parte di ciascuna Classe i professori e i ricercatori in servizio nella Scuola nei rispettivi ambiti disciplinari.		
2	Sono organi delle Classi: a) il Preside; b) il Consiglio di Classe.		
	Art. 13 *(Il Preside)*		Art. 17 *Presidi*
1	Il Preside rappresenta la Classe, convoca e presiede il Consiglio di Classe e ne attua le decisioni.	***Art.17 c. 1***	**I Presidi rappresentano le Classi Accademiche di appartenenza, sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento delle rispettive attività didattiche e scientifiche esercitando le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle fonti interne**.
2	Il Preside è eletto dal Consiglio di Classe a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori di prima fascia, ordinari, straordinari e fuori ruolo della Scuola afferenti alla Classe a tempo pieno.	***c. 3***	**I Presidi sono eletti dai rispettivi Consigli di Classe** a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori **con regime di impegno** a tempo pieno di prima fascia, ordinari, straordinari e fuori ruolo, della Scuola afferenti alla Classe **Accademica**.
3	Dura in carica per un triennio accademico e può essere riconfermato per non più di un triennio consecutivo. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico	***c. 4*** ***c. 6***	**Sono nominati con decreto del Direttore**, durano in carica per un triennio accademico e possono essere riconfermati per non più di **due trienni** consecutivi. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio

	successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del Preside le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo appartenente alla Classe.		dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la **nomina** del Preside le relative funzioni sono esercitate dal **Vicepreside o, in sua assenza o impedimento,** dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo appartenente alla Classe.
4	La carica di Preside è incompatibile con quella di Direttore o di Vicedirettore.	***c. 5***	La carica di Preside è incompatibile con quella di Direttore o di Vice-Direttore. **Il Preside nomina il Vicepreside, da cui è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito. Il Vicepreside, è a sua volta sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo**.
5	In caso di assenza o impedimento il Preside è sostituito dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.		*[Comma confluito nel precedente]*
		c. 2	**I Presidi convocano e presiedono i Consigli delle rispettive Classi Accademiche e ne attuano le decisioni. Riferiscono al Consiglio Direttivo le proposte e le indicazioni che emergono nei rispettivi Consigli delle Classi Accademiche**.
	Art. 14 *(Il Consiglio di Classe)*		[*Articolo abrogato; confluito nel nuovo art. 18*]
1	Il Consiglio di Classe discute almeno una volta l'anno gli orientamenti della didattica e della ricerca ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dai regolamenti.		
2	In particolare è tenuto a esprimere motivato parere sui seguenti punti: a) proposte di istituzione di nuovi posti o modifica della titolatura di posti esistenti, e materie relative alle chiamate di professori di prima fascia, all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento a essi relativo; b) proposte di istituzione di nuovi posti o modifica della titolatura di posti esistenti, e materie relative alle chiamate di professori di seconda fascia, all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento a essi relativo; c) proposte di istituzione di nuovi posti per i		

	raggruppamenti disciplinari, materie relative all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e materie attinenti le persone dei ricercatori, e ogni altro provvedimento a essi relativo; d) affidamento delle attività di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a), b), c); e) ammissibilità delle tesi di perfezionamento alla discussione di cui al successivo articolo 33; f) partecipazione a consorzi o schemi di convenzione per attività didattica, scientifica e di ricerca.		
4	In via deliberativa si pronuncia sui seguenti punti: a) approvazione dei piani di studio; b) orari delle lezioni; c) ripartizione dei fondi di ricerca assegnati alla Classe dal Consiglio direttivo e relative norme; d) esame delle richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica e di partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, sulla base di un regolamento comune alle due Classi approvato dal Consiglio direttivo; e) ammissione degli allievi al conferimento del diploma di licenza.		
	Art.15 *(Composizione del Consiglio di Classe)*		Art. 18 ***I Consigli delle Classi Accademiche***
1	Il Consiglio di Classe è composto: a) dai professori della Scuola titolari degli insegnamenti afferenti alla Classe; b) dal Preside della Facoltà corrispondente dell'Università degli studi di Pisa; c) da sei rappresentanti dei ricercatori afferenti alla Classe; d) da quattro rappresentanti degli allievi del corso ordinario e da due rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento afferenti alla Classe.	***c. 1***	**I Consigli delle Classi accademiche sono composti da**: a) **il Preside**; b) **i professori di prima e di seconda fascia, e i professori a contratto**, afferenti alla Classe **Accademica**; c) il Preside della Facoltà corrispondente dell'Università degli studi di Pisa; d) **cinque** rappresentanti dei ricercatori afferenti alla Classe **Accademica**; e) **un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali**; f) **cinque** rappresentanti degli allievi **afferenti alla Classe Accademica, individuati in modo tale da garantire la presenza di almeno un allievo del**

			corso ordinario iscritto a un corso di laurea di primo livello, almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea di secondo livello e almeno un allievo del corso di perfezionamento.
2	Il Preside della Classe ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, professori esterni alla Scuola che partecipino alle attività della stessa.	***c. 13***	Il Preside della Classe ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, professori esterni alla Scuola che partecipino alle attività della stessa.
3	Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Consiglio di Classe si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono all'adunanza.		*[Comma abrogato]*
4	Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori appartenenti alla Classe si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono all'adunanza.		*[Comma abrogato]*
5	Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.	***c. 5***	Il Consiglio della Classe **Accademica** è convocato dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, **e comunque almeno quattro volte l'anno**.
6	I rappresentanti dei ricercatori sono scelti ogni triennio mediante elezione a scrutinio segreto indetta nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato.	***c. 2***	**Le modalità di nomina delle componenti elettive sono disciplinate dal regolamento elettorale**.
7	I rappresentanti degli allievi sono scelti ogni anno mediante elezione a scrutinio segreto indetta nel mese di dicembre.		*[Comma abrogato]*
8	La mancata elezione o partecipazione di uno o più componenti non inficia la validità dell'organo.	***c. 4***	La mancata elezione di uno o più **membri** non **impedisce la regolare costituzione dei Consigli delle Classi Accademiche**.
9	I consiglieri eletti che per qualunque motivo vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono automaticamente sostituiti dal primo dei non eletti.	***c. 3***	**Qualora, per qualunque motivo, un rappresentante venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti**.
10	Tutti i consiglieri eletti rimangono in carica fino alla ratifica dei risultati delle elezioni successive.		*[Comma abrogato]*
		c. 6	**Spetta ai Consigli delle Classi Accademiche**: **1. coordinare le attività didattiche e di ricerca dei vari ambiti disciplinari afferenti alle rispettive Classi Accade-**

			miche; **2. emettere pareri, ove richiesti, inerenti l'attività di ricerca**; **3. approvare, all'inizio di ogni anno accademico, il programma delle attività didattiche e trasmetterlo al Collegio Accademico per le opportune forme di coordinamento**; **4. deliberare su**: a) **approvazione dei piani di studio**; b) **coordinamento dei corsi**; c) **esame delle richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica e di partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, sulla base di un regolamento comune alle due Classi Accademiche approvato dal Collegio Accademico**; d) **esame delle richieste degli allievi di iscriversi presso un'università diversa da quella di Pisa con cui sia stato stipulato uno specifico accordo**; e) **ammissione degli allievi al conferimento del diploma di licenza**; f) **istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola presso l'Università**; g) **ammissione alla discussione pubblica delle tesi di perfezionamento degli allievi**; h) **autorizzazione a svolgere incarichi, supplenze, affidamenti e in tutte le materie attinenti le persone dei ricercatori**; i) **attivazione, su delega del Consiglio direttivo, di contratti e assegni nell'ambito delle risorse assegnate**.
		c. 7	**Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal Collegio Accademico e, qualora se ne discostino, essere ratificate dai medesimi organi della Scuola**.
		c. 8	**I Consigli delle Classi Accademiche avanzano proposte al Collegio Accademico**

			su:
			a) istituzione di nuovi posti di professore di ruolo di prima fascia o modifica della titolatura di posti esistenti, e materie relative alle chiamate di professori di prima fascia, all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento ad essi relativo, ivi incluse le proposte di chiamata diretta di studiosi non solo italiani in attività di servizio all'estero in una posizione corrispondente;
			b) istituzione di nuovi posti o modifica della titolatura di posti esistenti, e materie relative alle chiamate di professori di seconda fascia, all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento ad essi relativo, ivi incluse le proposte di chiamata diretta di studiosi non solo italiani in attività di servizio all'estero in una posizione corrispondente;
			c) istituzione di nuovi posti di ricercatore a tempo indeterminato, materie relative all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, ivi incluse le proposte di chiamata diretta di studiosi non solo italiani in attività di servizio all'estero in una posizione corrispondente;
			d) nomina di professori a contratto;
			e) conferimento del diploma di perfezionamento honoris causa.
		c. 9	**I Consigli delle Classi Accademiche hanno inoltre funzioni consultive su**:
			a) **proposte di convenzione e collaborazione di carattere scientifico e didattico**;
			b) **costituzione di centri di ricerca e laboratori e nomina dei rispettivi direttori**;
			c) **affidamento o supplenza di corsi o moduli**;
			d) **assunzione di collaboratori o esperti linguistici di madre lingua**.
		c. 10	**Relativamente alle proposte di cui**

			all'ottavo comma, lettera a), del presente articolo la composizione del Consiglio è ristretta ai soli professori di prima fascia.
		c. 11	**Relativamente alle proposte di cui all'ottavo comma, lettere b) e d), del presente articolo la composizione del Consiglio è ristretta ai soli professori di prima e di seconda fascia**.
		c. 12	**Relativamente alle proposte di cui all'ottavo comma, lettera c), del presente articolo la composizione del Consiglio è ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, ed ai rappresentanti dei ricercatori**.
	Art. 16 *(Corsi ordinari)*		Art. 27 *Cors**o** ordinari**o***
1	I curricula degli allievi del corso ordinario hanno la stessa durata dei curricula dei corrispondenti corsi di laurea e di laurea specialistica dell'Università di Pisa.	***c. 1***	I curricula degli allievi del corso ordinario **di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a), sono specificati dall'apposito regolamento**.
2	I corsi ordinari sono costituiti dagli insegnamenti di cui all'articolo 19, ai quali si affiancano: a) seminari specifici; b) lettorati di lingue straniere; c) esercitazioni di laboratorio.	***c. 3***	**Tali corsi sono costituiti dagli insegnamenti impartiti nella Scuola e da** seminari**; ad essi si affiancano** lettorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio, **soggiorni di studio all'estero, stage e tirocini, nonché altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi**.
		c. 2	**I corsi ordinari hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico**.
		c.4	**Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'Università degli studi di riferimento e alle attività interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione**.
			[Articolo di nuova introduzione] Art. 28 ***Corsi di laurea di secondo livello***
		c. 1	**I corsi di laurea di secondo livello di cui all'articolo 7, terzo comma, lettera a), istituiti su convenzione con università italiane, anche in collaborazione con università di altri Paesi, hanno lo scopo di**

			assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari.
		c. 2	**Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea di secondo livello sono definite le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria**.
		c. 3	**Un apposito regolamento disciplina il loro ordinamento prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli allievi**.
	Art. 17 *(Corsi di perfezionamento)*		Art. 29 *Corso di perfezionamento* ***(PhD)***
1	I corsi di perfezionamento della Scuola hanno durata di tre anni accademici.	***c. 1***	I corsi di perfezionamento **di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b),** hanno l**a** durata di **almeno** tre anni accademici.
		c. 2	**Il titolo relativo è equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308**.
2	Il regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della dissertazione.	***c. 3***	Il regolamento **didattico** disciplina le modalità per **il concorso di ammissione,** per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della **tesi**.
		c. 4	**Le attività formative e di ricerca hanno il fine di ampliare la base culturale degli allievi e di svilupparne le attitudini alla ricerca**.
	Art. 18 *(Corsi di specializzazione e post-dottorali)*		Art. 30 ***Corsi di alta formazione***
1	La Scuola può istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali e assegnare borse per le attività post-dottorali.	***c. 1***	La Scuola può istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali, **di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati**.
		c. 2	**Può altresì istituire master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea di secondo livello, finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e**

			di alto livello scientifico.
		c. 3	**Un apposito regolamento disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli stage e dei master, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo**.
		c. 4	**La Scuola può istituire anche corsi di dottorato di ricerca, di norma in collaborazione con università italiane**.
		c. 5	**Inoltre la Scuola può prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per la formazione all'insegnamento dei propri allievi interni, anche attraverso attività di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi**.
	Art. 19 *(Disposizioni comuni ai corsi)*		Art. 32 *Disposizioni comuni ai corsi*
1	Gli insegnamenti per i corsi di ciascuna Classe vengono deliberati dal Consiglio direttivo in relazione alle esigenze della Scuola, sentito il parere del Consiglio di Classe.	***c. 1***	**L'ordinamento degli studi di ciascuna Classe Accademica viene deliberato dal Consiglio della Classe medesima**.
2	Studenti e laureati di Università italiane e straniere possono frequentare, previa autorizzazione del Consiglio di Classe, i corsi della Scuola, pur non essendone allievi.	***c. 2***	Studenti e laureati di università italiane e non italiane, **che non siano allievi della Scuola**, possono frequentar**ne i corsi**, previa autorizzazione del Consiglio della Classe **Accademica**.
	Art. 20 *(Biblioteca)*		Art. 22 *Biblioteca **e Archivi della Scuola***
1	La Biblioteca della Scuola sviluppa e organizza l'acquisizione, la conservazione e l'uso del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.	***c. 1***	La Biblioteca della Scuola sviluppa e organizza l'acquisizione, la conservazione e l'uso del patrimonio bibliotecario, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica. **Gli Archivi della Scuola sono deputati alla conservazione e alla fruizione del patrimonio archivistico e documentale di proprietà della Scuola o ivi depositato in forma temporanea o permanente, ivi compreso l'archivio storico della Scuola**.
2	La Biblioteca è dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile.	***c. 2***	**La struttura denominata "Biblioteca e Archivi della Scuola Normale Superiore"** è dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, **ed è divisa in due sezioni, "Biblioteca" e "Archivi", con separate e distinte modalità di conservazione**

			e di accesso.
3	Sono organi della Biblioteca il Consiglio di Biblioteca, il Presidente del Consiglio di Biblioteca e il Bibliotecario Direttore.	***c. 3***	**La struttura, gli organi e il funzionamento della Biblioteca e degli Archivi sono disciplinati da criteri e modalità stabiliti da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi di cui al secondo comma**.
4	Il Consiglio di Biblioteca è composto dal Presidente, dal Bibliotecario Direttore, da due rappresentanti dei professori, uno per ciascuna Classe, da un rappresentante dei ricercatori, da un rappresentante degli allievi e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso la Biblioteca. Per ciascuna categoria elettorale sono designati in egual numero membri supplenti.		*[Comma abrogato]*
5	Il Consiglio di Biblioteca è costituito con provvedimento del Direttore della Scuola, dura in carica due anni e si riunisce almeno quattro volte l'anno.		*[Comma abrogato]*
6	Il Presidente del Consiglio di Biblioteca è un professore della Scuola nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Dura in carica due anni e può essere riconfermato.		*[Comma abrogato]*
7	In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio di Biblioteca designa un suo sostituto tra i professori facenti parte del Consiglio stesso.		*[Comma abrogato]*
8	Il Bibliotecario Direttore è nominato dal Consiglio direttivo ed è scelto in base a criteri di professionalità e competenza tra i funzionari in servizio presso la Scuola appartenenti al ruolo speciale delle biblioteche. Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.		*[Comma abrogato]*
9	Il Consiglio di Biblioteca approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Biblioteca; programma e stabilisce gli indirizzi scientifici e organizzativi della Biblioteca, e ne verifica l'attuazione.		*[Comma abrogato]*
10	Il Presidente del Consiglio di Biblioteca sovrintende alla realizzazione dei fini istituzionali della Biblioteca, convoca e presiede il Consiglio stesso, presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sull'attività svolta.		*[Comma abrogato]*
11	Al Bibliotecario Direttore compete la respon-		*[Comma abrogato]*

	sabilità della gestione biblioteconomica, amministrativa e contabile della Biblioteca. Egli dà attuazione alle decisioni del Consiglio di Biblioteca e presenta annualmente al Consiglio di Biblioteca relazioni sul programma e sul consuntivo delle attività.		
12	Il Bibliotecario Direttore è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un funzionario amministrativo a cui sono assegnate le competenze fissate dal Regolamento per l'ammi-nistrazione, la finanza e la contabilità generale.		*[Comma abrogato]*
13	La Biblioteca è aperta anche ai professori, ai ricercatori e agli studenti dell'Università di Pisa e agli studiosi interessati, secondo le norme stabilite dal regolamento interno approvato dal Consiglio di Biblioteca.		*[Comma abrogato]*
	Art. 21 *(Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo)*		Art. 23 *Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo*
1	Il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo, per i fini di cui al precedente articolo 1, acquisisce, organizza e gestisce le risorse informatiche comuni.	***c. 1***	Il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo, per i fini di cui all'articolo 1, organizza e gestisce le risorse informatiche **della Scuola, fornendo il necessario supporto ai docenti, agli studenti, ai centri di ricerca, alla Biblioteca, agli Archivi, ai servizi amministrativi e a tutte le altre strutture e servizi della Scuola.**
2	Esso inoltre fornisce un supporto di natura informatica alla Biblioteca, ai servizi amministrativi e a tutte le altre strutture e servizi della Scuola.		*[Comma abrogato e confluito nel precedente]*
3	Il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è dotato di autonomia gestionale, amministrativa e contabile.	***c. 2***	Il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è dotato di autonomia gestionale, amministrativa e contabile.
4	Sono organi del Centro di elaborazione dell'in-formazione e del calcolo il Direttore e il Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo.	***c. 3***	**La struttura, gli organi e il funzionamento del Centro sono disciplinati da criteri e modalità stabiliti da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo**.
5	Il Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è nominato dal Consiglio direttivo tra i professori della Scuola. Egli dura in carica due anni e può essere riconfermato.		*[Comma abrogato]*
6	Il Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo designa un professore che lo sostituisce in caso di assenza o		*[Comma abrogato]*

	impedimento.		
7	Il Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è composto dal Direttore dello stesso, dal Responsabile tecnico del Centro, da due rappresentanti dei professori, uno per ciascuna Classe, da un rappresentante dei ricercatori, da un rappresentante degli allievi e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo. Per ciascuna		*[Comma abrogato]*
8	categoria elettorale sono designati in egual numero membri supplenti. Esso è costituito		*[Comma abrogato]*
9	con provvedimento del Direttore, dura in carica due anni e si riunisce almeno quattro volte l'anno.		
10	Alle sedute del Consiglio partecipano senza diritto di voto il funzionario amministrativo addetto al Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo, e il Bibliotecario Direttore.		*[Comma abrogato]*
11	Il Direttore del Centro ha facoltà di invitare alle sedute esperti esterni senza diritto di voto.		*[Comma abrogato]*
12	Il Consiglio del Centro di elaborazione dell'infor-mazione e del calcolo approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Centro; programma e stabilisce gli indirizzi scientifici e organizzativi del Centro e ne verifica l'attuazione.		*[Comma abrogato]*
13	Il Direttore del Centro convoca e presiede il Consiglio, è responsabile della gestione, dà attuazione alle decisioni del Consiglio e presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione iniziale sul programma di sviluppo e una relazione sul consuntivo delle attività.		*[Comma abrogato]*
14	Il Responsabile tecnico del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore del Centro, ed è scelto in base a criteri di professionalità e competenza tra i funzionari in servizio presso la Scuola appartenenti al ruolo speciale dell'area elaborazione dati o tecnico-scientifica. Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.		*[Comma abrogato]*
	Art. 22 *(Centri di ricerca e Laboratori)*		Art. 24 *Centri di ricerca e Laboratori*

1	Su proposta dei Consigli di Classe, il Consiglio direttivo può approvare, nell'àmbito di ciascuna Classe, la costituzione di Centri di ricerca e Laboratori, per favorire lo sviluppo della ricerca e per meglio coordinare l'attività didattica e scientifica.	*c. 1*	Su proposta **del Collegio Accademico o** dei Consigli delle Classi **Accademiche**, il Consiglio Direttivo può **prevedere**, nell'ambito di ciascuna Classe **Accademica o in strutture interclasse**, la costituzione di centri di ricerca e laboratori, **con le finalità primarie di** favorire lo sviluppo della ricerca, coordinare e promuovere l'attività scientifica, **integrare i percorsi didattici e di formazione**.
2	La direzione di ciascun Centro o Laboratorio è affidata dal Consiglio direttivo per un triennio rinnovabile a un professore della Scuola, su proposta del Consiglio di Classe.	*c. 2*	**Tali strutture sono costituite per un periodo di tempo determinato e sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del Consiglio direttivo, sentito l'organo che ne ha proposto l'istituzione**.
3	Il Direttore del Centro o Laboratorio è affiancato da un comitato scientifico composto da quattro membri nominati dal Consiglio di Classe fra i professori di ruolo e fuori ruolo e fra i ricercatori della Scuola.		*[Comma abrogato]*
4	Alle strutture di cui al presente articolo può essere attribuita dal Consiglio direttivo autonomia gestionale, limitatamente a oggetti o importi determinati di spesa.	*c. 3*	Alle strutture di cui al presente articolo può essere attribuita dal Consiglio Direttivo autonomia gestionale, **amministrativa e contabile**.
		c. 4	**La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo**.
	Art. 23 *(Pubblicazioni)*		Art. 25 ***Edizioni della Scuola***
1	La Scuola pubblica una rivista distinta in due sezioni: una per le lettere e una per le scienze, dal titolo «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa». Il Direttore di ogni sezione degli Annali è un professore della Scuola, nominato per cinque anni dal Consiglio direttivo, sentito il parere del relativo Consiglio di Classe.	*c. 1*	**Le "Edizioni della Normale" promuovono lo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante un proprio programma di pubblicazioni**.
2	La Scuola può pubblicare anche proprie collane o altre pubblicazioni periodiche secondo norme e criteri di indirizzo fissati dai relativi Consigli di Classe e approvati dal Consiglio direttivo.	*c. 2*	**Esse pubblicano, in particolare, una Rivista distinta in due sezioni: una per le lettere e una per le scienze, dal titolo "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa". Possono pubblicare anche proprie collane o altre pubblicazioni periodiche.**
		c. 3	**A tale struttura può essere attribuita dal Consiglio direttivo autonomia gestionale, amministrativa e contabile**.
		c. 4	**La struttura, gli organi e il funzionamen-**

			to delle Edizioni della Scuola sono disciplinati da un apposito regolamento.
	TITOLO IV ALLIEVI		
	Art. 24 *(Posti del corso ordinario e del corso di perfezionamento)*		Art. 36 *Posti del corso ordinario e del corso di perfezionamento* ***(PhD)***
1	Il Consiglio direttivo in attuazione dell'articolo 1, comma quarto, lettere a) e b) ogni anno, entro il mese di aprile, sentiti i Consigli di Classe, determina il numero dei posti di allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva il relativo bando.	***c. 1***	Il Consiglio Direttivo, in attuazione dell'articolo **7, primo** comma, lettere a) e b), ogni anno, entro il mese di **marzo**, sentiti i Consigli delle Classi **Accademiche**, determina il numero dei posti di allievo del corso ordinario, del corso di perfezionamento **o di altri corsi** da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva **i** relativ**i** band**i**.
2	Al corso ordinario si può accedere al primo e al quarto anno, corrispondenti all'inizio dei corsi del primo e del secondo livello dell'ordinamento universitario.	***c. 2***	**I criteri, le scadenze e le modalità di ammissione ai corsi sono stabiliti dal regolamento didattico**.
3	Gli allievi ammessi alla Scuola passano agli anni successivi, secondo il disposto dell'articolo 32, fino al completamento del corso di studi universitari.		*[Comma abrogato]*
4	I bandi devono prevedere la eventuale disponibilità di ulteriori posti che va comunque accertata prima dell'espletamento dei concorsi stessi.		*[Comma abrogato]*
		c. 3	**Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione al corso ordinario e al corso di perfezionamento e i loro Presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento del Direttore. I criteri di nomina e composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico**.
		c. 4	**Il Direttore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.**
	Art. 25 *(Accesso al corso ordinario)*		*[Articolo abrogato; V. artt. 6 e 36 comma 2]*
1	I posti di allievo del corso ordinario si conferiscono mediante concorso per esami. Il concorso è aperto ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti di cui ai commi successivi.		

2	Il Direttore con proprio provvedimento emana i bandi, che sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.		
3	Sono ammessi al concorso per i posti del primo anno del corso ordinario di ogni Classe gli studenti in possesso di un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea dell'Università.		
4	Sono ammessi al concorso per l'ammissione al quarto anno del corso ordinario di ogni Classe gli studenti in possesso di un diploma di laurea o di altro titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea specialistica.		
5	Non potrà essere ammesso al concorso per posti del primo anno chi, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbia compiuto ventidue anni di età.		
6	Le prove di concorso sono scritte e orali. Il Consiglio direttivo, sentito il parere delle Classi, nell'approvare ai sensi dell'art. 24 il bando di concorso, stabilisce le materie su cui verteranno le prove conformemente ai fini statutari della Scuola. Esse non potranno comunque essere inferiori, sia per la Classe di lettere sia per la Classe di scienze, al numero appresso indicato: a) per l'ammissione al primo anno, almeno due prove scritte e una prova orale; b) per l'ammissione al quarto anno, almeno due prove scritte e due prove orali.		
	Art. 26 *(Accesso al corso di perfezionamento)*		*[Articolo abrogato; V. art. 36 comma 2]*
1	Il concorso ai posti di perfezionamento è per titoli o per titoli ed esami. Il Direttore con proprio provvedimento emana i bandi, che sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I titoli, corredati da un programma di ricerca, devono comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.		
2	Sono ammessi al concorso coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica o un titolo equipollente nelle discipline umanistiche o in quelle scientifiche alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, e che comunque a tale data non abbiano superato i trent'anni di età.		
3	La domanda di partecipazione al concorso		

	non può essere presentata per più di due volte.		
	Art. 27 *(Commissioni giudicatrici)*		*[Articolo abrogato; il comma 1 è confluito nell'art. 36 comma 3]*
1	Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione al corso ordinario e al corso di perfezionamento, e i loro Presidenti, sono nominati ogni anno con provvedimento del Direttore.		
2	Ciascuna commissione è composta da un numero di membri non inferiore a cinque, scelti tra professori della Scuola, di altre Università, ricercatori confermati della Scuola e cultori delle relative aree disciplinari.		
	Art. 28 *(Graduatorie)*		*[Articolo abrogato]*
1	Per la valutazione delle prove scritte e orali del concorso ordinario ciascun commissario dispone di un punteggio da uno a dieci. Sono ammessi alle prove orali i candidati che, nelle prove scritte, abbiano conseguito una media di almeno sette decimi.		
2	La commissione, al termine delle prove orali e tenuto conto del risultato delle prove scritte, forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.		
3	Per la valutazione dei titoli e degli esami del concorso ai posti di perfezionamento ciascun commissario dispone di un punteggio da uno a dieci.		
4	Al termine degli esami la commissione forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.		
	Art. 29 *(Nomine)*		*[Articolo abrogato; il comma 1 è confluito nell'art. 36 comma 4]*
1	Il Direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.		
2	Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti nel bando di concorso. In caso di rinuncia di uno o più dei candidati vincitori, se questa si verifica entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, il posto è attribuito immediatamente in base alla graduatoria degli ido-		

	nei.		
3	I vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi ordinari devono comprovare l'iscrizione ai corrispondenti anni dei corsi di laurea, o di laurea specialistica, delle rispettive facoltà universitarie.		
4	La Scuola sottopone i vincitori e i confermati nel posto di studio a indagine sanitaria nel caso che occorra accertarne l'immunità da malattie comunicabili o che non consentano la vita in comunità.		
5	Lo studente può essere temporaneamente escluso dalla vita comunitaria in conseguenza di accertamenti medici effettuati durante l'anno accademico.		
	Art. 30 *(Allievi stranieri)*		*[Articolo abrogato]*
1	Il Consiglio direttivo ogni anno entro il mese di maggio, sentiti i Consigli di Classe, determina per ciascuna Classe il numero di posti da assegnare al concorso di perfezionamento per studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e approva il relativo bando di concorso.		
2	I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dall'articolo 26, salvo il limite di età che viene elevato a trentadue anni.		
3	La domanda di partecipazione al concorso non può essere presentata per più di due volte.		
4	Possono essere ammessi alla Scuola anche studenti stranieri in regime di reciprocità, sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.		
	Art. 31 *(Borse post-dottorali - allievi stranieri)*		Art. 31 ***Altri corsi***
1	Per l'attribuzione delle borse di cui all'articolo 18 e dei posti di cui all'articolo 30, primo comma, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli relativi all'ammissione ai corsi di perfezionamento, fatte salve le disposizioni di legge in materia.	***c. 1***	**La Scuola può istituire altri corsi di alta formazione o di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professionalità, anche in collaborazione con università italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici e privati che contribuiscano a coprirne il finanziamento**.

	Art. 32 *(Obblighi didattici degli allievi del corso ordinario)*		Art. 37 *Obblighi degli allievi*
1	Gli allievi del corso ordinario seguono gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea specialistica a cui sono iscritti.	***c. 1***	**Il regolamento didattico stabilisce gli obblighi didattici e i criteri di valutazione atti ad assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi e la costanza e qualità del loro impegno**.
2	Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'Università, dovrà essere approvato dal Consiglio della Classe di appartenenza.	***c. 2***	**Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea di primo e di secondo livello a cui è iscritto nell'Università di riferimento.** Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'Università, **è** approvato **annualmente** dal Consiglio della Classe **Accademica** di appartenenza.
3	Gli allievi del corso ordinario devono ottenere il giudizio di idoneità negli eventuali colloqui ed entro la fine dell'anno accademico devono sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e di quelli interni previsti nel piano di studi.	***c. 3***	**Ogni** allievo del corso ordinario deve ottenere il giudizio di idoneità nel colloquio **annuale disciplinato dal regolamento didattico** e deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e **gli esami** interni previsti nel piano di studi, **entro la fine dell'anno accademico di riferimento, secondo le modalità previste dal regolamento didattico**.
4	Gli allievi devono riportare negli esami universitari e in quelli interni sostenuti durante l'anno accademico la media di almeno ventisette su trenta ed in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta.	***c. 4***	**Ogni** allievo **del corso ordinario** deve riportare negli esami universitari e in quelli interni sostenuti durante l'anno accademico la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. **Le modalità di composizione della media sono definite annualmente dal Consiglio di Classe. Nel colloquio annuale disciplinato dal regolamento didattico, il giudizio della commissione d'esame definisce analiticamente la qualità del lavoro svolto e l'idoneità dell'allievo alla permanenza in Normale**.
5	Per essere ammessi al quarto anno gli allievi dovranno aver adempiuto, nel tempo prescritto dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo ed aver ottenuto la laurea presso l'Università di Pisa.	***c. 5***	Per essere ammessi al quarto anno gli allievi dovranno aver adempiuto, nei tempi **prescritti** dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo ed aver ottenuto la laurea presso l'Università di **riferimento**.
6	Gli allievi dei corsi ordinari che sono in regola con gli obblighi di cui al presente articolo sostengono l'esame di licenza dopo il conseguimento della laurea specialistica e comun-	***c. 7***	**Il mancato adempimento degli obblighi didattici e il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio medio e di idoneità nei colloqui comportano la de-**

	que entro un anno dalla conclusione del corso ordinario.		**cadenza dal posto di allievo**.
		c. 6	**Ogni allievo del corso di perfezionamento deve attendere ai propri studi secondo un piano approvato dai Consigli di Classe. L'ammissione agli anni successivi è condizionata al parere favorevole di una commissione nominata dal Preside della Classe.**
		c. 8	**Ogni allievo deve inoltre rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel regolamento didattico e collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno**.
	Art. 33 *(Obblighi didattici degli allievi del corso di perfezionamento)*		*[Articolo abrogato; il comma 1 è confluito nell'art. 37 comma 7]*
1	Gli allievi del corso di perfezionamento devono attendere ai loro studi secondo un piano approvato dal Consiglio di Classe. L'ammissione agli anni successivi è condizionata al parere favorevole di una commissione nominata dal Consiglio di Classe.		
2	Gli allievi del corso di perfezionamento devono sostenere alla conclusione del corso di studi il relativo esame di diploma.		
3	L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta di fronte a una Commissione di specialisti nominata dal Direttore.		
	Art. 34 *(Diplomi)*		Art. 33 ***Titoli***
1	La Scuola rilascia: a) il diploma di primo livello agli allievi che abbiano seguito il primo triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico; b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano conseguito la laurea specialistica e superato, dopo di essa, l'esame di cui all'articolo 32, ultimo comma; c) il diploma di perfezionamento agli allievi che abbiano compiuto i corsi di perfeziona-	*c. 1*	La Scuola rilascia: **a)** il diploma di primo livello agli allievi che abbiano **soddisfatto gli obblighi relativi** al primo triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico; **b)** il diploma di licenza agli allievi che abbiano conseguito la laurea **di secondo livello** e **successivamente** superato, **entro un anno dalla conclusione del corso ordinario, il relativo esame interno**;

	mento e superato l'esame di cui all'articolo 33, secondo comma; ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308, tale diploma è a tutti gli effetti equipollente al titolo di dottore di ricerca; d) gli altri titoli di cui all'articolo 1, quinto comma.		**c)** il diploma di perfezionamento **(PhD)** agli allievi che abbiano compiuto i corsi di perfezionamento **di cui all'articolo 29** e superato il **relativo** esame; ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308, tale diploma è a tutti gli effetti equipollente al titolo di dottore di ricerca. ***c. 2*** **La Scuola, inoltre, qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 28, 30 e 31, rilascia**: **d) la laurea di secondo livello, congiuntamente ad altro ateneo, agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi del precedente articolo 28**; **e) il diploma di dottorato di ricerca agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi e superato il relativo esame**; **f) il diploma di master universitario di primo o di secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame** ; **g) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformità alla legislazione vigente**.
1	Art. 35 *(Diploma di perfezionamento a candidati esterni)* Il Consiglio direttivo può ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento, su parere favorevole di tre studiosi competenti della materia designati dal Direttore, laureati in discipline umanistiche o scientifiche, sia italiani che stranieri i quali, pur non appartenendo alla Scuola come allievi, abbiano dimostrato per studi compiuti o pubblicazioni fatte notevole perizia nella disciplina nella quale chiedono il diploma, sempre che la medesima sia coltivata presso la Scuola.	***c. 1***	Art. 34 *Diploma di perfezionamento a candidati esterni* Il **Collegio Accademico** può ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento, su parere favorevole di **almeno** tre studiosi competenti della materia designati dal Direttore, laureati, sia italiani che **non italiani**, i quali, pur non appartenendo alla Scuola come allievi, abbiano dimostrato per studi compiuti o pubblicazioni fatte notevoli **capacità scientifiche** nella disciplina nella quale chiedono il diploma, e che **presentino una dissertazione di comprovato rigore e originalità scientifica**.
		c. 1	*[Articolo di nuova introduzione]* Art. 35 ***Perfezionamento honoris causa*** **La Scuola può conferire, a persone che**

			per opere compiute e per studi pubblicati, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline umanistiche o scientifiche, il diploma di perfezionamento honoris causa.
		c. 2	**La deliberazione del Collegio Accademico, nella composizione di cui all'articolo 16, primo comma, lettere a), b), c) e d), previa proposta del Consiglio della Classe Accademica di riferimento, che conferisce il perfezionamento honoris causa, deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed approvata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**.
	Art. 36 *(Diritti degli allievi)*		Art. 38 *Diritti degli allievi*
1	I vincitori dei concorsi e i confermati nel posto di studio usufruiscono, fino alla fine dell'anno accademico in corso, dell'alloggio e del vitto gratuito da parte della Scuola, del rimborso delle tasse dovute e pagate all'Università di Pisa e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio direttivo.	***c. 1***	I vincitori dei concorsi e i confermati nel posto di studio **di cui all'articolo 3, primo comma,** usufruiscono, fino alla fine dell'anno accademico, dell'alloggio e del vitto gratuito da parte della Scuola, e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, **che in conformità ai principi di merito e di eguaglianza di cui all'articolo 1 include il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'Università di riferimento**.
2	I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.	***c. 2***	*[invariato]*
		c. 3	**Conformemente all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la Scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attività connesse ai servizi resi, la cui disciplina è stabilita in apposito regolamento**.
		c. 4	**La Scuola può istituire e regolamentare forme di tutorato, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro**.

	Art. 37 *(Attività autogestite)*		Art. 39 *Attività autogestite*
1	La Scuola favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero anche attraverso apposite forme di organizzazione rappresentative degli studenti secondo modalità definite dal Consiglio direttivo e disciplinate in apposito regolamento.	***c. 1***	La Scuola favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme **associative o** rappresentative secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo e disciplinate in apposito regolamento.
	Art. 38 *(Assemblea degli allievi)*		Art. 40 *Assemblea degli allievi*
1	L'Assemblea degli allievi della Scuola Normale si riunisce e funziona in base a quanto stabilito dal suo Regolamento interno.	***c. 1*** ***c. 2***	**Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento costituiscono l'Assemblea degli allievi**. L'Assemblea degli allievi della Scuola **può essere convocata anche per una sola delle sue componenti**. **Essa** si riunisce e funziona in base a quanto stabilito **con apposito regolamento**.
	TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		
	Art. 39 *(Amministrazione)*		Art. 41 *Amministrazione*
1	L'Amministrazione della Scuola è organizzata in uffici e servizi determinati ai sensi dell'articolo 9 lettera h).	***c. 1***	L'Amministrazione della Scuola, **improntata ai principi di cui all'articolo 8,** è organizzata in uffici e servizi, **come individuati dal Consiglio Direttivo** ai sensi dell'articolo **15, secondo comma**, lettera **g**).
2	Ad essi è assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla pianta organica.	***c. 2*** ***c. 3***	Ad essi è assegnato il personale tecnico e amministrativo **necessario al loro regolare funzionamento in coerenza con il fabbisogno di personale approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Amministrativo**. **L'attività amministrativa e contabile della Scuola è riferita all'anno solare.**
	Art. 40 *(Direttore amministrativo)*		Art. 42 *Direttore Amministrativo*
1	Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano la Scuola verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali	***c. 1***	Il Direttore Amministrativo **sovrintende all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento degli uffici e dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi di governo della Scuola**. **Al Direttore Ammini-**

	e di controllo.		**strativo competono** la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, **nonché** l'adozione degli atti **e provvedimenti** che impegnano la Scuola verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, **salvo gli atti e provvedimenti assegnati alla competenza dei dirigenti**.
2	In particolare il Direttore amministrativo: a) cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi definiti dal Consiglio direttivo e adotta i progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti; b) è responsabile degli uffici e dei servizi della Scuola ed esplica un'attività di indirizzo, gestione e controllo nei confronti dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo; c) individua i raggruppamenti di uffici e servizi la cui direzione è attribuita ai dirigenti; d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dai regolamenti e dagli organi di governo della Scuola.	***c. 2***	In particolare, il Direttore Amministrativo: **a) cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi definiti dal Consiglio Direttivo;** **b)** è responsabile degli uffici e dei servizi della Scuola ed esplica un'attività di indirizzo, gestione e controllo nei confronti dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo, **anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi**; **c) propone l'organizzazione interna, ivi compresi i raggruppamenti di uffici e servizi, la cui direzione è attribuita ai dirigenti**; **d) sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti e del Nucleo di valutazione interna, al giudizio del Consiglio Direttivo una relazione analitica della economicità e della efficacia dell'attività amministrativa**; **e)** esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dai regolamenti e dagli organi di governo della Scuola.
		c. 3	L'incarico **di Direttore Amministrativo è attribuito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, a persone di provata esperienza, capacità e professionalità**.
		c. 4	**Il Direttore Amministrativo è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo vicario, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il vicario** è nominato dal Direttore della Scuola, sentito il parere del Direttore Amministrativo.
		c. 5	**Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è di tipo subordinato**, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.
		c. 6	La revoca dell'incarico è disposta con atto

			motivato del **Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore** e previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei suoi compiti.
	Art. 41 *(Nomina)*		*[Articolo abrogato;* *i commi 1, 2, 3 e 4 sono confluiti rispettivamente nei commi 3, 5, 6 e 4 dell'art. 42]*
1	L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito dal Direttore su conforme parere del Consiglio direttivo a un dirigente della Scuola o di altra Università, ovvero di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.		
2	L'incarico ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.		
3	La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato dal Direttore, su conforme parere del Consiglio direttivo e previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei suoi compiti.		
4	In caso di assenza o di impedimento del Direttore amministrativo, le sue funzioni vengono svolte da un Direttore amministrativo vicario nominato dal Direttore della Scuola, sentito il parere del Direttore amministrativo.		
5	Il Consiglio direttivo, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.		
6	Nelle more dell'affidamento dell'ufficio di Direttore amministrativo al dirigente secondo le modalità stabilite dal primo comma, la reggenza può essere attribuita dal Direttore, su conforme parere del Consiglio direttivo, a un vice-dirigente in servizio presso la Scuola, per non oltre due anni.		
	Art. 42 *(Dirigenti)*		*[Articolo abrogato; confluito nell'art. 43]*
1	Ai dirigenti compete: a) la direzione di eventuali raggruppamenti di uffici e servizi centrali della Scuola; b) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati a tali uffi-		

	ci, la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività.		
	Art. 43 *(Incarichi ai dirigenti)*		Art. 43 *Dirigenti*
		c. 1	**I Dirigenti collaborano col Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionale e secondo le rispettive competenze organizzando autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili**
1	Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuite dal Direttore, su proposta del Direttore amministrativo e previo parere del Consiglio direttivo, ai dirigenti in servizio presso la Scuola.	***c. 2***	Gli incarichi per le funzioni dirigenziali **amministrative e tecniche** sono attribuiti dal Direttore, su proposta del Direttore Amministrativo e previo parere del Consiglio Direttivo, ai dirigenti **di ruolo** presso la Scuola **o, con contratto a tempo determinato, a personale della Scuola appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti, anche esterni alla Scuola, di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo la normativa vigente**.
2	Gli incarichi hanno durata quadriennale e sono rinnovabili.	***c. 3***	Gli incarichi hanno durata **non superiore a quattro anni** e sono rinnovabili.
3	La revoca degli incarichi è disposta con atto motivato del Direttore, su proposta del Direttore amministrativo, sentito il Consiglio direttivo e previa contestazione agli interessati, per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei loro compiti.	***c. 4***	*[invariato]*
4	Il Consiglio direttivo, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.	***c. 5***	*[invariato]*
		c. 6	**L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo modalità previste da un regolamento interno**.
	Art. 44 *(Accesso alla dirigenza)*		*[Articolo abrogato; V. art. 43 comma 6]*
1	L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene mediante concorso per esami indetto dalla Scuola.		
2	Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 feb-		

	braio 1993, n. 29 e successive modificazioni, provenienti dall'ex carriera direttiva amministrativa o di ragioneria, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.		
3	All'atto di bandire il concorso, il Direttore, sentito il Consiglio direttivo, stabilisce la quota riservata al personale della Scuola. A concorso espletato i posti non assegnati al personale della Scuola sono attribuiti a concorrenti esterni.		
4	Il concorso è indetto con decreto del Direttore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.		
5	Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti e a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto delle prove d'esame, le modalità di partecipazione.		
6	L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio. Una delle prove scritte, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso. L'altra prova, a contenuto teorico, verte a scelta dell'amministrazione su materie attinenti alla sfera di competenza dell'amministrazione medesima. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e su altre indicate nel bando di concorso.		
7	La commissione esaminatrice del concorso, per esami, è nominata con decreto del Direttore ed è composta da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da un dirigente		

	generale con funzioni di presidente, e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava o nona qualifica funzionale.		
1	Art. 45 *(Formazione e professionalità)* La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine il Consiglio direttivo definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.	***c. 1***	Art. 44 *Formazione e* ***aggiornamento*** La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine il Consiglio Direttivo, **su proposta del Direttore Amministrativo,** definisce programmi annuali e piani pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.
	TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI		
			[Articolo di nuova introduzione] Art.45 ***Disposizioni varie***
		c. 1	**La Scuola può istituire commissioni di disciplina per professori, ricercatori, allievi, dirigenti e personale tecnico e amministrativo. Con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità relativi alla loro composizione e al loro funzionamento nel rispetto della normativa vigente e, ove esistano, dei contratti collettivi di lavoro.**
		c. 2	**La Scuola può nominare un garante che abbia il compito di cercare soluzione alle situazioni di conflitto, disagio o disparità in ambito lavorativo.**
		c. 3	**La Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente e di riferimento, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato con studiosi italiani e non italiani per lo svolgimento di attività didattiche integrative o di attività di ricerca.**
		c. 4	**La Scuola, in regime di reciprocità, tramite apposite convenzioni con le istitu-**

			zioni interessate, può altresì avvalersi di docenti o studiosi di istituzioni italiane o internazionali, con qualifica di professore visitatore.
		c. 5	**La Scuola può istituire posti di ricercatore, assimilati alla figura di ricercatore di ruolo, da attivare anche mediante contratti di diritto privato, per la durata massima stabilita dalle norme vigenti. Tali figure partecipano all'elettorato per la rappresentanza dei ricercatori nel Consiglio Direttivo e nei Consigli delle Classi Accademiche.**
		c. 6	**La Scuola favorisce le attività culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.**
			[Articolo di nuova introduzione] Art. 46 ***Collaborazione con l'Associazione normalisti e con l'Associazione Amici della Scuola Normale*** **La Scuola cura e valorizza le relazioni con i propri ex allievi e in particolare riconosce e sostiene l'Associazione da essi promossa, che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra i normalisti e tra questi e la Scuola.** **A tal fine può stipulare con l'Associazione una convenzione che stabilisca gli ambiti di collaborazione e le modalità di reciproca contribuzione finanziaria.** **La Scuola cura e valorizza altresì le attività svolte dall'Associazione degli Amici della Scuola Normale, anche al fine di promuovere le proprie attività didattiche e scientifiche, in conformità a quanto previsto da apposita convenzione.**
			[Articolo di nuova introduzione] Art. 47 ***Fondazione della Scuola*** **La Scuola può costituire, nella qualità di ente di riferimento, una Fondazione uni-**

			versitaria di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali e di supporto alle proprie attività istituzionali. **La fondazione è disciplinata da un apposito Statuto che, in conformità alla normativa vigente, ne specifica i compiti, gli organi di governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la Scuola**.
			[Articolo di nuova introduzione] Art. 48 ***Premi e onorificenze*** **La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale**
			[Articolo di nuova introduzione] Art. 50 ***Marchio*** **Il marchio della Scuola è costituito dallo stemma mediceo abbassato sotto il capo di Santo Stefano con la corona granducale, seguito dalla locuzione "Scuola Normale Superiore"**.
1 2	Art. 46 *(Anno accademico)* L'anno accademico della Scuola ha inizio con il primo di novembre. L'attività amministrativa e contabile della Scuola è riferita all'anno solare.	***c. 1***	Art.26 *Anno accademico* L'anno accademico della Scuola ha inizio con il primo di novembre, **fatta salva una diversa decorrenza ai fini didattici e di utilizzo delle strutture collegiali**. *[Comma abrogato e confluito nell'Art. 41 comma 3]*
1	Art. 47 *(Fonti di finanziamento - patrimonio)* Le entrate della Scuola sono costituite da: a) trasferimenti dello Stato; b contributi di enti pubblici e privati, contratti e convenzioni stipulati con essi; c) altre forme di finanziamento, quali proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio, atti di liberalità.	***c. 1***	Art.9 *Fonti di finanziamento **e** patrimonio* Le **fonti di finanziamento** della Scuola sono costituite da: a) trasferimenti dello Stato **e di altri enti pubblici e privati**; b) contributi, **donazioni e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali ed internazionali, ivi comprese associazioni e fondazioni, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e**

			alla promozione di attività culturali e di ricerca; c) altre forme di finanziamento, quali proventi di **contratti, convenzioni** e attività, rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.
2	La Scuola, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione: a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprietà; b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.	***c. 2***	Per le proprie attività istituzionali, la Scuola si avvale e cura la conservazione: **1. dei beni immobili di proprietà;** **2. dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo ai sensi dell'articolo 254 del T.U. n. 1592 del 1933**; **3.** delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.
1	Art. 48 *(Autonomia regolamentare)* I regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative o statutarie. Essi sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo cui spetta l'approvazione ed emanati con decreto del Direttore.		*[Articolo abrogato; V. art. 10]*
1 2 3	Art. 49 *(Rapporti con l'esterno)* La Scuola, in collaborazione con le Università, con enti pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, intraprende collaborazioni per attività scientifiche e culturali, anche mediante convenzioni, fondazioni e partecipazione a consorzi; promuove inoltre corsi di orientamento universitario e di formazione professionale. La Scuola, anche in collaborazione con la Facoltà di lettere e filosofia e con la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa e con altri enti, può istituire scuole di specializzazione post-laurea e di preparazione all'attività professionale, il cui diploma possa avere valore abilitante. La Scuola stipula, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri,		*[Articolo abrogato; il comma 3 è confluito nell'art 45 comma 2]*

	per lo svolgimento di attività seminariali e di ricerca.		
4	Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale stabilisce le norme secondo le quali sono stipulati i contratti, le convenzioni e le collaborazioni con altri enti pubblici e privati.		
	Art. 50 *(Disposizioni generali sugli organi collegiali)*		*[Articolo abrogato]*
1	Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali della Scuola deve conformarsi ai seguenti principî: a) tutti i mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico della Scuola, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare; b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti all'atto della costituzione dell'organo; in ogni caso l'organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono stati designati; c) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono; d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo la presa d'atto del competente organo; da tale data ai fini della validità delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla precedente lettera b); e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal vicepresidente, nominato dal presidente; qualora anche il vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni il professore più anziano nel ruolo;		

	f) l'ordine del giorno è stabilito dal presidente ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata da apposito punto dell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta se sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del collegio; g) le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati, a condizione che il numero dei membri presenti non sia inferiore a un terzo dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente; h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese; i) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto; le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti; j) alle votazioni relative alle persone dei professori di prima fascia partecipano esclusivamente i componenti dell'organo appartenenti a tale categoria; k) alle votazioni relative alle persone dei professori di seconda fascia partecipano esclusivamente i componenti dell'organo appartenenti alla categoria dei professori di prima e seconda fascia; l) alle votazioni relative alle persone dei ricercatori partecipano esclusivamente i componenti dell'or-gano appartenente alla categoria dei professori di prima e seconda fascia e a quella dei ricercatori.		
3	Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.		
	Art. 51 *(Collegio dei revisori dei conti)*		Art. 19 *Collegio dei revisori dei conti*
1	Presso la Scuola è istituito il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Direttore, su	***c. 1***	**Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:**

	conforme parere del Consiglio direttivo. Il Collegio è composto da: - un consigliere di Stato o un magistrato o un avvocato dello Stato con qualifica equiparata, che ne assume la presidenza; - un dirigente effettivo e uno supplente del Ministero del Tesoro; - un dirigente effettivo e uno supplente del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica .		- un consigliere di Stato o un magistrato o un avvocato dello Stato con qualifica equiparata, **o un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili purché esterno all'Università,** che ne assume la presidenza; - un **componente** effettivo e uno supplente **scelti fra i funzionari e i dirigenti** del Ministero **dell'economia e delle finanze**; - un **componente** effettivo e uno supplente **scelti fra i funzionari e i dirigenti** del Ministero **dell'istruzione,** dell'università e della ricerca.
2	Il Collegio resta in carica tre anni e può essere riconfermato.	***c. 3***	**E' nominato dal Direttore, su designazione del Consiglio Direttivo,** resta in carica tre anni e può essere riconfermato **per non più di un ulteriore triennio**.
3	Il Collegio provvede al riscontro della regolarità della gestione contabile secondo modalità definite nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola. Il Collegio inoltre presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmessa alla Corte dei Conti unitamente al consuntivo stesso.	***c. 2***	Il Collegio provvede al riscontro della regolarità della gestione contabile secondo **i compiti** e le modalità definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola. *[secondo periodo abrogato]*
	Art. 52 *(Valutazione delle attività)*		Art. 20 ***Nucleo di** valutazione*
1	La Scuola istituisce un nucleo di valutazione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Un apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo disciplina le norme per il funzionamento dell'organo.	***c. 1***	La Scuola istituisce un nucleo di valutazione **interna avente il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente**.
		c. 2	**Il Nucleo di valutazione è definito dal Direttore della Scuola in coerenza con la normativa vigente, è nominato con suo provvedimento e dura in carica per il periodo del suo mandato. Il Nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al Direttore della Scuola**.
		c. 3	**Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplina le norme**

			per il funzionamento dell'organo.
	Art. 53 *(Commissioni di disciplina)*		*[Articolo abrogato, confluito nell'art. 45 comma 1]*
1	Presso la Scuola sono istituite, con deliberazione del Consiglio direttivo, commissioni di disciplina per professori, ricercatori, dirigenti e personale tecnico e amministrativo.		
2	Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo sono determinate le modalità relative alla loro composizione e al loro funzionamento con riferimento alla normativa vigente e, ove esistano, ai contratti collettivi di lavoro di categoria.		
	Art. 54 *(Attività culturali e sportive)*		*[Articolo abrogato, confluito nell'art. 45 comma 5]*
1	La Scuola favorisce le attività culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.		
	Art. 55 *(Disposizioni varie)*		Art. 49 ***Indennità di carica***
1	Il Direttore e il Vicedirettore hanno diritto al vitto e all'alloggio gratuiti nella Scuola e un'indennità di carica determinata in conformità alla normativa vigente.	***c. 1***	Il Direttore e il Vice-Direttore hanno diritto al vitto gratuito nella Scuola e ad un'indennità di carica determinata **dal Consiglio Direttivo**. **Il Direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito, nella Scuola o in appartamento con oneri a carico della Scuola**.
2	I professori e i ricercatori della Scuola possono avere l'alloggio nei limiti della disponibilità di camere nella Scuola stessa, pagando un prezzo fissato dal Consiglio direttivo. Essi e il personale amministrativo e tecnico in servizio presso la Scuola possono usufruire della mensa, pagando un prezzo fissato dal Consiglio direttivo.	***c. 2***	**Al Direttore viene attribuito, su sua richiesta, un collaboratore per la ricerca**.
		c. 3	**Ai Prorettori, ai Presidi delle Classi e ai delegati dal Direttore a specifiche funzioni può essere attribuita una indennità di carica.**
	Art. 56 *(Entrata in vigore)*		Art. 52 *Entrata in vigore*

1	Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	***c. 1***	Lo Statuto entra in vigore **il giorno successivo** alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2	Con l'entrata in vigore dello Statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.	***c. 2***	*[invariato]*
3	Le modifiche dello Statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.		*[Comma abrogato]*
	TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE		
	Art. 57		Art. 51 ***Altre disposizioni***
1	Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, sono rinnovati il Consiglio direttivo e i Consigli di Classe.	***c. 1***	**Tutti gli organi della Scuola in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Ai fini della rieleggibilità o riconferma dei loro membri, secondo quanto previsto dal presente Statuto, vengono computati i mandati già espletati**.
2	Il Consiglio direttivo e i Consigli di Classe rinnovati ai sensi del precedente comma, in prima applicazione dello Statuto, durano in carica dalla data del rinnovo fino al 31 ottobre dell'anno di scadenza del mandato.	***c. 2***	**Il Collegio Accademico entra in carica non appena espletate le procedure elettive dei membri**.
3	Alla data di costituzione dei nuovi Consigli, termina il mandato del Consiglio direttivo e dei Consigli di Classe in carica all'atto dell'entrata in vigore dello Statuto.	***c. 3***	**Entro tre mesi dall'approvazione ministeriale delle modifiche del presente Statuto, la Scuola dovrà provvedere ad apportare le conseguenti e correlate modifiche e/o integrazioni alle fonti regolamentari interne**.
4	Il Direttore, il Vicedirettore e i Presidi in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.		*[Comma abrogato]*
	Art. 58		
1	Il Regolamento elettorale è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.		*[Articolo abrogato]*
2	Le elezioni per la costituzione del Consiglio direttivo e dei Consigli di Classe sono indette entro un mese dall'approvazione del regola-		

	mento elettorale.		
1 2	Art. 59 I regolamenti previsti dalla legge o dallo Statuto, a eccezione di quanto disposto all'articolo 58, sono emanati entro sei mesi dalla data di nuova costituzione dell'organo competente all'approvazione. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti.		*[Articolo abrogato]*
1 2	Art. 60 L'autonomia gestionale, amministrativa e contabile della Biblioteca e del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola. Dalla stessa data entrano in carica i relativi organi previsti dallo Statuto.		*[Articolo abrogato]*
1	Art. 61 I Centri di ricerca e i Laboratori esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto operano secondo le disposizioni contenute nell'articolo 22.		*[Articolo abrogato]*
1 2	Art. 62 In prima applicazione gli eventuali posti di dirigente vacanti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono attribuiti attraverso concorso per titoli e colloquio. Il Consiglio direttivo determina nel bando le modalità e i requisiti di partecipazione al concorso, i titoli e i criteri di valutazione.		*[Articolo abrogato]*

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Carattere e finalità della Scuola
Art. 2 - Cooperazione internazionale
Art. 3 - Personale
Art. 4 - Attività amministrativa e tecnica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA
Art. 5 - Organi
Art. 6 - Il Direttore
Art. 7 - Elezione del Direttore
Art. 8 - Il Vicedirettore
Art. 9 - Il Consiglio direttivo
Art. 10 - Composizione del Consiglio direttivo

TITOLO III - ATTIVITA' E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art.11 - Strutture
Art. 12 - Classi
Art. 13 - Il Preside
Art. 14 - Il Consiglio di Classe
Art. 15 - Composizione del Consiglio di Classe
Art. 16 - Corsi ordinari
Art. 17 - Corsi di perfezionamento
Art. 18 - Corsi di specializzazione e post-dottorali
Art. 19 - Disposizioni comuni ai corsi
Art. 20 - Biblioteca
Art. 21 - Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo
Art. 22 - Centri di ricerca e Laboratori
Art. 23 – Pubblicazioni

TITOLO IV - ALLIEVI
Art. 24 - Posti del corso ordinario e del corso di perfezionamento
Art. 25 - Accesso al corso ordinario
Art. 26 - Accesso al corso di perfezionamento
Art. 27 - Commissioni giudicatrici
Art. 28 - Graduatorie
Art. 29 - Nomine
Art. 30 - Allievi stranieri
Art. 31- Borse post-dottorali - allievi stranieri
Art. 32 - Obblighi didattici degli allievi del corso ordinario
Art. 33 - Obblighi didattici degli allievi del corso di perfezionamento
Art. 34 - Diplomi
Art. 35 - Diploma di perfezionamento a candidati esterni
Art. 36 - Diritti degli allievi

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Natura e finalità
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Natura collegiale
Art. 4 - Ricerca
Art. 5 - Cooperazione e collaborazione nazionale e internazionale
Art. 6 - Ammissione
Art. 7 - Corsi e titoli rilasciati
Art. 8 - Principi di amministrazione e di organizzazione
Art. 9 - Fonti di finanziamento e patrimonio
Art. 10 - Fonti normative interne

TITOLO II – ORGANI DELLA SCUOLA
Art. 11 - Organi
Art. 12 - Direttore
Art. 13 – Elezione del Direttore
Art. 14 - Consiglio Direttivo - composizione
Art. 15 - Consiglio Direttivo - funzioni
Art. 16 - Collegio Accademico
Art. 17 - Presidi
Art. 18 - I Consigli delle Classi Accademiche
Art. 19 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 20 – Nucleo di valutazione

TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 21 - Classi Accademiche
Art. 22 - Biblioteca e Archivi della Scuola
Art. 23 - Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo
Art. 24 - Centri di ricerca e Laboratori
Art. 25 - Edizioni della Scuola

TITOLO IV – ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
Art. 26 - Anno accademico
Art. 27- Corsi ordinari
Art. 28 - Corsi di laurea di secondo livello
Art. 29 - Corsi di perfezionamento (PhD)
Art. 30 - Corsi di alta formazione
Art. 31 - Altri corsi
Art. 32 - Disposizioni comuni ai corsi
Art. 33 - Titoli
Art. 34 - Diploma di perfezionamento a candidati esterni
Art. 35 - Perfezionamento honoris causa

TITOLO V – ALLIEVI
Art. 36 - Posti del corso ordinario e del corso di perfezionamento (PhD)
Art. 37 - Obblighi degli allievi
Art. 38 - Diritti degli allievi

Art. 37 - Attività autogestite Art. 38 - Assemblea degli allievi	Art. 39 - Attività autogestite Art. 40 - Assemblea degli allievi
TITOLO V – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 39 - Amministrazione Art. 40 - Direttore amministrativo Art. 41 - Nomina Art. 42 - Dirigenti Art. 43 - Incarichi ai dirigenti Art. 44 - Accesso alla dirigenza Art. 45 - Formazione e professionalità	TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 41 - Amministrazione Art. 42 - Direttore amministrativo Art. 43 - Dirigenti Art. 44 - Formazione e aggiornamento
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI Art. 46 - Anno accademico Art. 47 - Fonti di finanziamento - patrimonio Art. 48 - Autonomia regolamentare Art. 49 - Rapporti con l'esterno Art. 50 - Disposizioni generali sugli organi collegiali Art. 51 - Collegio dei revisori dei conti Art. 52 Valutazione delle attività Art. 53 Commissioni di disciplina Art. 54 Attività culturali e sportive Art. 55 Disposizioni varie Art. 56 Entrata in vigore	TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI Art. 45 - Disposizioni varie Art. 46 - Collaborazione con l'Associazione Normalisti e con l'Associazione Amici della Scuola Normale Art. 47 - Fondazione della Scuola Art. 48 - Premi e onorificenze Art. 49 - Indennità di carica Art 50 - Marchio
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62	TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 51 - Altre disposizioni Art. 52 - Entrata in vigore